

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DEL  
12 DICEMBRE 1944:

## Consorzio di credito per le opere pubbliche:

1) Bollettino delle estrazioni effettuate nei giorni 1, 2 e 4 dicembre 1944, per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettificazione Ferrovie dello Stato » (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonché estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni.

2) Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 dicembre 1944, di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.

Soppressione della Reale Accademia d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496;

Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia è soppressa.

I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

## Art. 2.

Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n. 755, e costituita con decreto legislativo di data odierna.

Il patrimonio della Reale Accademia d'Italia è devoluto alla Accademia nazionale dei Lincei.

L'Accademia nazionale dei Lincei, nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie e da donazioni che stabiliscano destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto è possibile, le destinazioni stesse.

## Art. 3.

Il commissario straordinario per la Reale Accademia d'Italia nominato con decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, provvederà agli atti necessari per la liquidazione dell'Accademia stessa entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

## Art. 4.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dallo Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGERO — SOLMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI  
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944  
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 364.

Modificazioni all'ordinamento del Notariato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine e trasferimenti dei notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Art. 1.

I notai che aspirano ad ottenere il trasferimento ad altre sedi, a sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, debbono per ogni sede farne domanda separata ed in ciascuna domanda indicare l'ordine di preferenza.

I documenti che gli aspiranti intendono eventualmente presentare possono essere allegati ad una sola delle domande, facendosi, nelle altre, opportuno richiamo.

A corredo di ciascuna domanda gli interessati debbono presentare la quietanza di versamento della tassa prevista dall'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358.